


REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI



1 OGGETTO PRINCIPI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri attraverso cui Napoli Holding (di seguito "Società") procede a conferire a professionisti esterni, l'espletamento dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett.d) n. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì le principali condizioni giuridiche ed economiche dei conferimenti di cui sopra.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto l'affidamento di Servizi legali di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016.

4. Nel conferimento dei servizi di cui al primo comma, la Società si ispira ai principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità come declinati dalle Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 907/2018.

2 ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI.

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) nn. 1) e 2) del D. Lgs. 50/2016 è istituito un apposito Elenco di professionisti (di seguito "Elenco"), esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale innanzi a tutte le magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Societari e Legali, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2. L'elenco è distinto nelle seguenti sezioni:

SEZIONE A – Diritto Amministrativo;

SEZIONE B – Diritto Civile e Commerciale

SEZIONE C – Diritto del Lavoro

SEZIONE D – Diritto Penale

SEZIONE E – Appalti e Contrattualistica Pubblica

SEZIONE F – Diritto Tributario

3. Le altre sezioni sono suddivise in tre fasce di iscrizione:

-I fascia - requisito minimo di iscrizione: essere iscritti all'*Albo* da minimo 3 anni;

-II fascia - requisito minimo di iscrizione: essere iscritti all'*Albo* da minimo 10 anni;

-III fascia - requisito minimo di iscrizione: iscrizione all'*Albo* speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

Ciascun professionista può essere iscritto nell'Elenco al massimo ad una sezione e per una singola fascia.

4. L'Elenco ha validità triennale e viene aggiornato semestralmente; in fase di prima istituzione dell'Elenco, verrà pubblicato un avviso contenente l'indicazione del termine e delle modalità di presentazione della candidatura.


L'iscrizione del professionista nell'Elenco non determinerà per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine al conferimento di incarichi.


3 ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA NELL'ELENCO

1. L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato, contenente l'indicazione della sezione di interesse (massimo una) e della fascia in cui chiede di

essere iscritto; la richiesta di iscrizione in più sezioni comporta la non ammissibilità della candidatura.

2. Potranno essere iscritti all'Elenco, i professionisti che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- 
- a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati; a tal riguardo si precisa che per l'iscrizione nelle varie sezioni:
 - d.1) saranno iscritti in prima fascia i professionisti che alla data di presentazione della candidatura abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo professionale da 3 a 10 anni;
 - d.2) saranno iscritti in seconda fascia i professionisti che alla data di presentazione della candidatura abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo professionale superiore a 10 anni;
 - d.3) saranno iscritti nella terza fascia i professionisti che alla data di presentazione della candidatura risultino iscritti all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, relative alla sezione per la quale chiedono l'iscrizione.
 - e) di aver ricevuto, nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione, il numero sotto specificato di incarichi di patrocinio legale, in giudizi per materia rientranti nella sezione per la quale presenta la domanda, da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi di diritto pubblico o soggetti di natura privata ma a capitale interamente pubblico:
 - e.1) per l'iscrizione in prima fascia, almeno 5 incarichi da 5 distinte persone giuridiche tra quelle appena su indicate;
 - e.2) per l'iscrizione in seconda fascia, almeno 10 incarichi da 5 distinte persone giuridiche tra quelle appena su indicate;
 - e.3) per l'iscrizione in terza fascia, almeno 15 incarichi, di cui almeno 5 per patrocinio innanzi alle Magistrature superiori, da 5 distinte persone giuridiche tra quelle appena su indicate;Nella domanda dovranno essere indicati gli incarichi ed i soggetti per cui sono stati svolti ed il valore della controversia.
 - f) di non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; si precisa a tal uopo che non potranno essere iscritti all'Elenco i professionisti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione;
 - g) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - h) di essere in possesso, ai sensi dell'art. 12 D M Giustizia 247/2012, di idonea e valida polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti; i massimali della predetta polizza non devono essere inferiori a quelli fissati con DM della Giustizia del 22.9.2016 e successivi aggiornamenti;
 - i) numero di codice fiscale e partita IVA;
 - j) di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con la Società o con il Comune di Napoli, come previste dalle normative vigenti e/o dal codice deontologico;
 - k) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

- 
- l) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dettate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice Etico di Napoli Holding srl;
 - m) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dettate dal Codice di comportamento del Comune di Napoli, ed in particolare l'art. 17 comma 5, rilasciando la dichiarazione ivi prevista;
 - n) di avere preso visione e di accettare tutte le prescrizioni e norme contenute nel presente Regolamento ed di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - o) di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza, difesa e assistenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Società e/o il Comune di Napoli o in conflitto con gli interessi dell'una o dell'altro, per tutta la durata dell'iscrizione;
 - p) di non avere, alla data di presentazione della candidatura, contenziosi in corso contro la Società e/o il Comune di Napoli;
 - q) curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda; il curriculum vitae deve essere distinto in due sezioni: la prima di carattere generale, mentre la seconda specifica per gli incarichi assolti (dando evidenza del thema decidendum e del valore delle cause patrociniate) e le attività svolte, con l'indicazione delle abilitazioni, delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni, docenze, corsi frequentati e di quant'altro il professionista ritenga utile inserire, al fine di accreditare la sua competenza e preparazione per la sezione per la quale richiede l'iscrizione;
 - r) di impegnarsi a rendere gratuitamente alla Società, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, delle ragioni per agire/resistere in giudizio;
 - s) di accettare, in caso di conferimento dell'incarico, la decurtazione del compenso rispetto alle tariffe di cui al DM Giustizia 55/2014 e s.m.i., secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

3. La Società si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione, per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di opportunità.

4 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AI PROFESSIONISTI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. Possono essere affidati in via diretta:

- gli incarichi di patrocinio per gradi o fasi successive a quelli già affidati al professionista, al fine di garantire la continuità e/o l'uniformità della difesa;
- gli incarichi relativi a controversie/consulenze di assoluta particolarità (anche per la novità del *thema decidendum*), di rilevante importanza o complessità tali da richiedere prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia; in tal caso la scelta, adeguatamente motivata, dovrà essere sottoposta al vaglio preventivo dell'Avvocatura del Comune di Napoli.

2. al di fuori dei casi suddetti di affidamento diretto, per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lett.d) n. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, si procederà mediante invito di almeno tre professionisti (se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tra coloro che sono iscritti nell'Elenco, nella sezione e fascia di riferimento per materia e valore) a presentare apposito preventivo.

3. Per l'individuazione del professionista cui affidare direttamente l'incarico, così come per l'individuazione dei professionisti da invitare alla procedura comparativa e

per la scelta comparativa stessa, la Società si atterrà discrezionalmente ad uno o più dei seguenti criteri, privilegiando quello curriculare:

- sezione e fascia di iscrizione; nell'individuazione della fascia/delle fasce da cui attingere per la selezione del professionista ai fini di cui ai precedenti commi, la società discrezionalmente terrà conto della complessità e/o del valore della causa da affidare.
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti;
- principio di rotazione tra gli iscritti ed equa ripartizione degli incarichi, ferma restando la necessità di selezionare un profilo adeguato all'oggetto ed alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare;
- esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto dell'incarico, così come deducibile dal curriculum vitae inviato in fase di domanda di iscrizione e da eventuali ulteriori elementi che il professionista dovesse dichiarare/produrre in fase di riscontro alla lettera di invito di cui alla procedura ex precedente comma 2 e da cui emerge il possesso di una preparazione specialistica nella materia oggetto dell'incarico e/o un'approfondita conoscenza della posizione della società con riguardo alla specifica problematica oggetto del giudizio di che trattasi;
- foro di competenza della causa e criterio di prossimità geografica per il contenimento delle spese;
- onorario offerto, in fase di procedura comparativa.



4. A ciascun professionista non potranno essere affidati in via diretta in un anno incarichi il cui totale dia diritto a compensi superiori a 10.000, salvo che:

- per carenza di professionisti iscritti nella sezione di riferimento o aventi comprovata esperienza specifica nella materia oggetto del giudizio;
- sia necessario affidare incarichi per gradi successivi a quelli già affidati al professionista, al fine di garantire la continuità e uniformità difensiva.

5 COMPENSI PROFESSIONALI

1. Il corrispettivo al professionista incaricato è liquidato in maniera omnicomprensiva, e non sarà riconosciuto alcun tipo di compenso se non espressamente previsto dal presente Regolamento;

2. Il corrispettivo massimo che la società riconosce ai professionisti incaricati è quello risultante dall'applicazione ai parametri medi di cui al DM 55/14 e s.m.i. dello sconto percentuale del 50%; non saranno applicati gli aumenti di cui al DM 55/2014 e s.m.i.; Il corrispettivo è pagato con riferimento alle singole fasi del giudizio effettivamente svolte.

3. Saranno separatamente liquidate le spese vive sostenute ed opportunamente documentate; in materia di spese forfettarie, è riconosciuto il diritto alla loro corresponsione nella misura del 10% del compenso totale pagato per la prestazione, con la precisazione che in tali spese devono intendersi ricomprese anche le eventuali spese di domiciliazione; pertanto, nel caso in cui fosse necessario avvalersi di un domiciliatario per lo svolgimento dell'incarico, la parcella di quest'ultimo è a carico del professionista incaricato e nessun ulteriore onere potrà essere fatto gravare sulla Società.

4. Trattamento di trasferta: in caso di trasferte in luogo diverso da quello in cui il professionista svolge la professione, non è riconosciuto alcuno diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta e del rimborso delle spese accessorie; le spese di viaggio saranno, invece, rimborsate solo quando sono relative a località distanti da Napoli più di 300 KM ed, in caso di utilizzo di veicolo proprio, è riconosciuto un rimborso chilometrico pari un decimo del costo del carburante al litro (si fa riferimento alla tipologia di alimentazione dell'auto usata), oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale.

Si precisa che il predetto trattamento di trasferta viene riconosciuto solo per la partecipazione ad udienze e per un massimo di due trasferte annue ad incarico.

5. Qualunque sia l'esito delle causa trattata, il compenso al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente pattuito.

6. La corresponsione del compenso al professionista verrà effettuata entro 30 gg. fine mese data fattura, e la fattura potrà essere emessa solo a seguito dell'espletamento dell'incarico; la società potrà invece anticipare le spese vive opportunamente documentate. La società si riserva la facoltà di riconoscere pagamenti frazionati a scadenza predeterminate, con saldo al termine dell'incarico stesso.

7. Sono disposte riduzioni del corrispettivo pattuito nei seguenti casi:


- nel caso in cui la controversia non venga iscritta a ruolo, o comunque si concluda per motivi di rito (questioni strettamente processuali, verifica delle c.d. condizioni per l'azione, esame di questioni inerenti alla giurisdizione, declaratoria della c.d. cessazione della materia del contendere ...) o a seguito di transazione, al professionista incaricato sarà riconosciuto il diritto all'onorario solo per le fasi compiutamente realizzate e che saranno a sua cura precisamente dettagliate;
- qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze in misura ridotta in relazione allo stato di avanzamento della causa.

8. Ai fini della determinazione degli onorari, il valore della controversia, qualora indeterminato o non determinabile, si considera presuntivamente ricompreso tra 26.000,00 euro e 260.000,00 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.

6 FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI - CONTRATTO DI PATROCINIO LEGALE

1. Gli incarichi sono regolati da apposito contratto che avrà il seguente contenuto e condizioni minimi:

- Valore della causa;
- Compenso professionale e modalità di pagamento;
- Obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici;
- Obbligo di valorizzare il rischio connesso al giudizio.
- Obbligo del professionista di aggiornare costantemente per iscritto la società sullo stato del giudizio e l'esito delle varie udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare tempestivamente ogni memoria comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio conferito, nonché copia dei verbali di causa;



- Obbligo del professionista di inviare su richiesta della società una dettagliata relazione sull'andamento processuale, contenente le sue valutazioni in merito alla strategia da porre in essere, ivi compresa l'opportunità e convenienza di transigere la controversia; nel caso in cui la controversia dovesse essere transatta, il professionista dovrà redigere l'atto transattivo, senza ulteriori oneri economici per la società; l'inadempimento a tale obbligo comporta la risoluzione *ope iuris* dell'incarico conferito e la cancellazione dall'Elenco;
- Obbligo del professionista alla conclusione del giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere alla società in ordine alla sussistenza o meno di validi motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Obbligo del professionista di fornire un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Obbligo del professionista di garantire la sua disponibilità a recarsi in società ogni qualvolta per ragioni del suo incarico la società lo convocasse;
- Obbligo di inviare tempestivamente (e comunque non oltre 15 gg. dalla ricezione da parte del professionista, in qualità di domiciliatario) la sentenza ed ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria; l'inadempimento a tale obbligo comporta la risoluzione *ope iuris* dell'incarico conferito e la cancellazione dall'Elenco;
- divieto del professionista di dichiararsi antistatario e di richiedere l'attribuzione delle spese legali;
- Obbligo a comunicare tempestivamente alla società, e comunque non oltre 15 gg. dal suo verificarsi, l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità, o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense e dal presente regolamento; l'inadempimento a tale obbligo comporta la risoluzione *ope iuris* dell'incarico conferito e la cancellazione dall'Elenco;
- Obbligo a collaborare con la società nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci della tariffa applicata;
- Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- La dichiarazione di presa visione ed accettazione integrale del presente Regolamento;
- dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Napoli e/o la società, per tutta la durata dell'incarico e l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli in conformità a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense;

7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che :

- abbiano perso requisiti di iscrizione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano incorsi in gravi inadempienze;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico.

8 REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito il Registro degli incarichi conferiti, la cui tenuta è affidata al Settore Affari Societari e Legali e contenente i seguenti dati:

- Generalità del professionista;
- Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
- Estremi dell'atto di incarico;
- Corrispettivo pattuito;
- Pagamenti effettuati
- Esito del giudizio

9 TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

2. In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza la società è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati contenuti in vari documenti (determine, dichiarazioni rese dal professionista, curriculum vitae ...) sul sito istituzionale. La richiesta di iscrizione all'Elenco di cui al presente regolamento vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

10 PUBBLICITÀ

1. Per l'iscrizione nell'Elenco la società al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul suo portale web e sull'Albo Pretorio del Comune di Napoli e l'invio dell'avviso ai Consigli dell'ordine dei Circondari della Campania, per la successiva pubblicazione.

2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento saranno pubblicati a cura del responsabile Affari Societari e Legali, sul sito istituzionale nell'apposita sezione.